

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. II 15 MAG 2023 al
n. 766
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. €
Int. €

Esposito Gianluca



assemblee dei Soci
ONE "ARS"
Codice fiscale e partita iva 02027870209

e Battisti 9 e potrà costituire, nonché sopprimere, sedi
legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di

ettacolo è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel
delle relative norme di attuazione, della legge regionale

esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti

associazione e costituisce la regola fondamentale di

do i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

cro e si propone di operare con finalità etico- sociali e
spressione teatrale e ogni altra forma artistico-creativa
e che nazionale ed internazionale.

ini ad una visione internazionale ed interculturale delle
traverso la conoscenza, un'autentica cultura di pace.

utte le sue espressioni e di rimuovere gli ostacoli che
a, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo
l'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla

tribuire ad incentivare la ricerca nei vari ambiti artistico-
del settore.

monio storico, artistico, ambientale e le tradizioni locali

My Sgr

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER VARIAZIONE STATUTO

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 18.30, espressamente convocata, si è riunita presso la sede operativa dell'associazione, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

☒ Nuova variazione statuto.

L'assemblea indica come Presidente dell'assemblea il Dott. Raffaele Latagliata, che chiama a fungere da segretario la socia Dott.essa Federica Restani.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, considerando che in seconda convocazione è stato raggiunto il *quorum* deliberativo, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce di aver ricevuto in data **28 Aprile 2023 dall' Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore di Regione Lombardia** - articolazione di Mantova- comunicazione che, in riferimento all'**istanza di iscrizione nel RUNTS presentata in data 27 febbraio 2023 prot. n. 9400 Ufficio Regione Lombardia**, a seguito della verifica dei requisiti effettuata ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 106/2020 e art. 47 comma 2 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sono state rilevate alcune criticità in merito all'art. 6 relativamente al diritto di voto dei minori di età e agli articoli 15 e 16 in merito all'elezione del presidente dell'associazione.

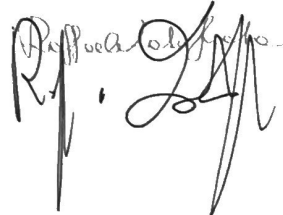
Si è reso, quindi, indispensabile, convocare con urgenza una nuova assemblea straordinaria dei soci per approvare un nuovo statuto con le relative modifiche che si sono rese necessarie a seguito di queste osservazioni. Il Presidente prosegue con la lettura della proposta di modifica dello Statuto (di cui si allega copia al presente verbale) al termine della quale lo statuto, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Viene conferito, poi, espresso mandato al Presidente per procedere ad una nuova registrazione dello statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e per rinviarlo all'ufficio preposto insieme, all'ulteriore documentazione richiesta, per proseguire con l'iscrizione al RUNTS conferendo ogni e più ampio potere con promessa di arato e valido ogni eccezione rimossa. Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 19.35 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

"Ars. Creazione e Spettacolo A.P.S"

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Ars. Creazione e Spettacolo A.P.S".

La Associazione ha sede legale in Mantova, Via Cesare Battisti 9 e potrà costituire, nonché sopprimere, sedi secondarie in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'Associazione di Promozione Sociale Ars.Creazione e Spettacolo è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e attività

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e si propone di operare con finalità etico- sociali e culturali, nonché civiche e solidaristiche, promuovendo l'espressione teatrale e ogni altra forma artistico-creativa attinente alle arti performative in generale sia in ambito locale che nazionale ed internazionale.

L'Associazione si propone di sensibilizzare i cittadini italiani ad una visione internazionale ed interculturale delle espressioni artistiche in ogni forma al fine di promuovere, attraverso la conoscenza, un'autentica cultura di pace.

Inoltre si prefigge di sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

L'Associazione si pone, inoltre, come obiettivo quello di contribuire ad incentivare la ricerca nei vari ambiti artistico-culturali e di procedere alla formazione di figure professionali del settore.

L'Associazione intende anche tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e le tradizioni locali nonché svolgere qualsiasi altra attività idonea a tale scopo.



Le attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- ☒ Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art.5 c.1 codice del Terzo Settore): corsi di formazione e aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e ricerca, seminari e laboratori teatrali.
- ☒ Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f art 5. C.1 Codice Terzo Settore)
- ☒ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i art.5 c.1 codice Terzo Settore).
- ☒ Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art.5 c.1 codice Terzo settore). Può ideare e organizzare attività didattiche e di laboratorio, affiancando gli insegnanti nella sensibilizzazione alla tutela del territorio e dei beni culturali.
- ☒ Gestione della fornitura e dell'utilizzo di servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (lett. m art 5. C.1 Codice Terzo Settore)
- ☒ Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; (lett. n art 5. C.1 Codice Terzo Settore)
- ☒ Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; (lett. p art 5. C.1 Codice Terzo Settore)
- ☒ Promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lett. v art 5. C.1 Codice Terzo Settore)
- ☒ Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,

Federica Riva

M 24

e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (lett. w art 5. C.1 Codice Terzo Settore)

☒ Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lett. z art 5. C.1 Codice Terzo Settore)

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni che l'associazione pone in essere per il perseguimento delle proprie finalità sono le seguenti:

- ☒ l'ideazione di spettacoli e di eventi artistico-culturali e/o performativi
- ☒ l'organizzazione di rassegne, corsi e seminari teatrali
- ☒ la progettazione di format educativi e la realizzazione di prodotti audiovisivi e/o digitali per il Web
- ☒ la creazione di momenti di aggregazione, di studio e di ricerca nel campo artistico

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha, infatti, ad oggetto anche la creazione di rapporti organici con le istituzioni pubbliche e private di produzione e promozione culturale esistenti sul territorio e non solo, favorendo la creazione di un tessuto di collaborazioni e di rapporti che contribuiscano ad accrescere e a consolidare la cifra culturale e sociale dell'attività teatrale.

L'Associazione promuove in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche e il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione oltre a progetti educativi relativi all'arte, al teatro, alla lettura, al cinema e ad ogni altro aspetto della cultura.

L'Associazione svolge anche attività di ufficio stampa, di promozione e di comunicazione per conto di terzi che propongano eventi coerenti con gli interessi dell'associazione.

L'Associazione potrà perseguire qualsiasi altro progetto o attività, anche di natura commerciale purché in via non esclusiva e non principale, che sia strumentale e compatibile con le finalità istituzionali.

L'Associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative, richiedere contributi, sia dallo Stato che ad Enti regionali o locali, pubblici e privati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o



erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposizioni legislative contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto. Per gli associati minori di età l'esercizio del diritto di voto spetterà, *ex lege*, al legale rappresentante.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è non trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- ☒ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☒ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☒ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ☒ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- ☒ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Per gli associati minori di età l'esercizio del diritto di voto spetterà, *ex lege*, al legale rappresentante.



☒ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

☒ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

☒ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell' art. 24 com. 2 del Codice civile, l'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che avrà possibilità di appello entro 30 gg dalla comunicazione. L'esclusione dev'essere in ogni caso ratificata dall'assemblea.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

☒ Assemblea degli associati

☒ Consiglio Direttivo

☒ Presidente

Federico Rao

M. 20

- ☒ Organo di controllo (la cui nomina è subordinata ai casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017).
- ☒ Organo di revisione (la cui nomina è subordinata ai casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)

ART. 11

L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista ed è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera spedita al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando Il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, regolarmente costituita anche in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, modifica lo statuto dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

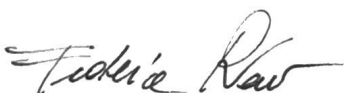
Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'associazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di membri da tre a cinque eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n° 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza vincoli di mandato.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☒ amministra l'associazione,
- ☒ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☒ predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ☒ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☒ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ☒ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☒ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- ☒ disciplina l'ammissione degli associati,
- ☒ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

ART. 16

Il Presidente

Il presidente è eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo al proprio interno e rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.



Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- ☒ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☒ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ☒ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ☒ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo

ART. 20



Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☒ quote associative;
- ☒ contributi pubblici e privati;
- ☒ donazioni e lasciti testamentari;
- ☒ rendite patrimoniali;
- ☒ attività di raccolta fondi;
- ☒ rimborsi da convenzioni;
- ☒ proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ☒ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 24

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Può, quindi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs n.117 del 2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

Assicurazione dell'associazione



L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

Devoluzione del patrimonio

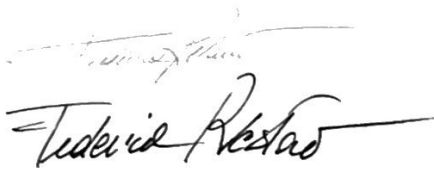
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO



Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "Federico Restas".

IL PRESIDENTE



Handwritten signature of the President, appearing to read "M. Spina".

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO		15/05/2023		0,00		TNH23L00076600083	
SERIE		NUMERO		DATA		IMPORTI	
						0,00	
REGISTRO		ALTRIO ERARIO				0,00	
DA		A				IMPORTO	
ALTRE AZIENDE						0,00	
ESENTE		TOTALE		TOT. SCGG.: 1		TOT. NEG.: 1	
IMPORTO VERSATO TNH							
CODICE UFFICIO		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE	
QUADRO A DATI GENERALI ALL'UFFICIO DI <u>MANTOVA</u> Foglio N. di tot. ... N. DI REPERTORIO ...							
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO		DATA FINE PROROGA	
		0,201278170,209		14/05/2023			
TIPOLOGIA DELL'ATTO				ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO	
ATTO PRIVATO - MODIFICA STATUTO				☒ Reg ☐ Pro ☐ Ces ☐ Ris		☐ Si	
QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO							
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
0,201278170,209		ARS CREAZIONE E SPETACOLO APS					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA				N. CIVICO	
46100 MANTOVA		M.N. VIA CESARE BATTISTI				9	
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA				N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA				N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA				N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA				N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA				N. CIVICO	

